

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 717)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati  
nella seduta del 10 giugno 1969 (V. Stampato n. 1016)*

**d'iniziativa dei deputati DI PRIMIO, ORLANDI, SILVESTRI e DELLA BRIOTTA**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 17 giugno 1969*

Norme integrative dell'articolo 4 della legge 10 marzo 1955,  
n. 96, concernente provvidenze a favore dei perseguitati politici  
antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Il quarto comma dell'articolo 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, è sostituito dal seguente:

« Agli stessi impiegati, quando siano riconosciuti fisicamente idonei a disimpegnare le proprie funzioni nella pubblica amministrazione, è concesso, a loro richiesta, di rimanere in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età se le disposizioni relative al loro stato giuridico prevedono, in via normale, il mantenimento in servizio fino a sessantacinque anni, e sino al settantacinquesimo anno di età se il mantenimento in servizio è previsto fino a settanta anni ».